

Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale: “Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM)”.

Signori Consiglieri,

la proposta di modifica in esame si inquadra nell’opera di armonizzazione dei trattamenti economici degli uffici dirigenziali di vertice degli enti dipendenti con quelli dei dirigenti dei servizi della Giunta regionale, evitando il paradosso che il controllore (dirigente regionale), responsabile delle politiche dell’ente strumentale, debba godere di trattamenti economici inferiori a quelli attribuiti al controllato (dirigente di ente strumentale).

Alcune normative istitutive di enti dipendenti già prevedono, per gli incarichi dirigenziali di vertice (ERDIS, ASSAM ed ERAP MARCHE), un adeguamento del trattamento economico nei limiti massimi di quelli applicati ai dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale. Invece nulla viene disposto in merito per l’ARPAM e l’ARS.

In particolare per l’ARPAM è necessario procedere a una revisione generale della legge regionale istitutiva n. 60/1997, in attuazione dei principi della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), sulla base della quale la Regione deve disciplinare la struttura organizzativa, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività dell’Agenzia. In tale circostanza, è necessario anche ridefinire strutture e incarichi, al fine di ricondurre i compensi per funzioni dirigenziali all’equilibrio complessivo con tutte le altre agenzie ed enti dipendenti dalla Regione, attuando una complessiva riorganizzazione che determini una riduzione delle strutture complesse.

Infatti esiste una chiara disparità tra l’ARPAM e le strutture organizzative della Giunta regionale, dovuta al fatto che le strutture apicali sono parametrize sul CCNL dell’area sanitaria professionale, tecnica e amministrativa, con conseguente regolamentazione delle voci variabili del trattamento economico come previste dal suddetto CCNL. Si ritiene, invece, che la disciplina specifica del settore sanitario non trovi una completa corrispondenza con le caratteristiche organizzative di tale ente e che possa comunque, in termini quantitativi, essere armonizzata con le previsioni quantitative del CCNL Regioni-Enti locali. Ciò in particolare con riferimento alle voci di natura variabile che complessivamente vanno a comporre il trattamento economico a ciascuna figura spettante. In particolare le voci su cui agire, fatta salva la retribuzione di posizione minima riconosciuta a ciascuna categoria

professionale dirigenziale dal CCNL Sanità del 6/05/2010, sono la retribuzione di posizione parte variabile di cui al comma 10 dell'articolo 40 del CCNL Sanità 8/06/2000, il compenso per l'incarico di direttore di dipartimento di cui al comma 9 dello stesso articolo e il compenso per gli incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice, di cui al successivo articolo 41 dello stesso CCNL e successive modificazioni e integrazioni.

Nelle more dell'impegnativa revisione organizzativa suddetta e conseguentemente dei trattamenti economici spettanti, che si basi su criteri adeguati alla struttura operativa e, comunque, in armonia con i trattamenti spettanti ai dirigenti apicali degli altri enti dipendenti, si propone con la modifica normativa in esame di anticipare l'adeguamento del trattamento economico del direttore generale, del direttore tecnico-scientifico e del direttore amministrativo entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La pdl si compone di tre articoli, che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 60/1997 nel senso e per le motivazioni sopra indicati. Trattasi di una modifica che comporta risparmi di spesa, comunque riferiti al bilancio dell'ARPAM.

L'articolo 2 dichiara l'invarianza finanziaria per il bilancio della Regione, dal momento che la pdl non comporta oneri aggiuntivi a suo carico e ad essa si dà attuazione con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 reca la dichiarazione d'urgenza della legge.